

Enjeux environnementaux et souci de la nature,
de la Rome ancienne à la Renaissance

*Questioni ambientali e senso della natura
da Roma antica al Rinascimento*

ERA volume 1

Ida Gilda Mastrorosa

est professeure d'histoire romaine à l'université de Florence et chercheuse associée de l'université de Bourgogne (ArTeHiS).

Élisabeth Gavoille

est professeure de langue et littérature latines à l'université de Tours (ICD).

Illustration de couverture

Fresque de la Villa de Livie à Prima Porta, *triclinium* avec jardin en trompe-l'œil
Rome, Musée national romain, Palazzo Massimo alle Terme

(photo : Miguel Hermoso Cuesta, CC BY-SA 3.0, 28 February 2014

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Livia_Prima_Porta_06.JPG?uselang=fr)

Ausonius Éditions
— Scripta Receptoria 26 —

Enjeux environnementaux et souci de la nature,
de la Rome ancienne à la Renaissance

*Questioni ambientali e senso della natura
da Roma antica al Rinascimento*

ERA volume 1

*Études réunies et présentées par
Ida Gilda MASTROROSA et Élisabeth GAVOILLE*

*Ouvrage publié avec le soutien de l'unité de recherche ICD
("Interactions culturelles et discursives", EA 6297, Université de Tours)*

— Bordeaux 2023 —

Notice catalographique :

Mastrorosa, I. G., Gavaille, E. (2023) : *Enjeux environnementaux et souci de la nature, de la Rome ancienne à la Renaissance, ERA 1, Scripta Receptorica 26*, Bordeaux.

Mots clés : civilisation antique, écologie humaine, environnement, fleuve, forêt, humanisme, histoire des jardins, nature, Rome

AUSONIUS

Maison de l'Archéologie



F - 33607 Pessac cedex

<http://ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr>

Directrice des publications : Claire HASENOHR

Secrétaire des publications : Martine COURRÈGES-BLANC

Graphisme de couverture : Martine COURRÈGES-BLANC

Tous droits réservés pour tous pays. La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit sans le consentement de l'éditeur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© AUSONIUS 2023

ISSN : 2427-4771

ISBN : 978-2-35613-559-9

Achevé d'imprimer sur les presses :

GN Impressions

1925 Route de Navids

31340 Villemarier

Dépôt Légal : 14/02/2023

Distribution DILISCO

Zone artisanale Les Conduits - Rue du Limousin -

BP 25 - 23220 Cheniers

Tél. +33 (0)5 55 51 80 00 - Fax +33 (0)5 55 62 17 39

Diffusion AFPU-D

C/O Université de Lille - 3 rue du Barreau -

BP 60149 - 59653 Villeneuve d'Ascq Cedex

Tél. +33 (0)3 20 41 66 95

Auteurs

GAETANO ARENA

Università degli Studi di Catania – Dip. Scienze della Formazione

MARIO FIORENTINI

Università degli Studi di Trieste – Dip. IUSLIT

GIORGIO GALLETTI

Università degli Studi di Firenze – Dip. DIDA

FABRICE GALTIER

Université Clermont Auvergne – CELIS (EA 1491)

SUSANNA GAMBINO LONGO

Université Lyon 3 – IRPhI (EA 4187)

ÉLISABETH GAVOILLE

Université de Tours – ICD (EA 6297)

SILVIA GIORCELLI BERSANI

Università degli Studi di Torino – Dip. Studi Storici

IDA GILDA MASTROROSA

Università degli Studi di Firenze – Dip. SAGAS

MARINE MIQUEL

Université de Tours – ICD (EA 6297)

PAOLO NANNI

Università degli Studi di Firenze – Dip. SAGAS

LUCIANA REPICI

Università degli Studi di Torino – Dip. Filosofia e Scienze dell'educazione

UMBERTO ROBERTO

Università di Napoli - Federico II – Dip. Studi Umanistici

GIAMPIERO SCAFOGLIO

Université de Nice Sophia Antipolis – CEPAM (UMR 7264)

JEAN TRINQUIER

ENS – UMR 8546 CNRS-PSL Université (ENS-EPHE)-AOrOc

Sommaire

Ida Gilda Mastrososa & Élisabeth Gavoille, <i>Avant-propos : autour du projet ERA</i>	9
---	---

Animaux

Gaetano Arena, <i>Cicerone e il leopardo anatolico: alle origini del rischio d'estinzione di una specie</i>	17
---	----

Jean Trinquier, <i>Deux poids, deux mesures ? L'impact sur les faunes lointaines de la luxuria et des uenationes dans les sources du début de l'époque impériale</i>	39
--	----

Sols et végétation

Silvia Giorcelli Bersani, <i>Disboscamento e altri disastri nelle Terre Alte</i>	67
--	----

Ida Gilda Mastrososa, <i>Silvae, saltus e strategie belliche: la natura ostile di boschi e foreste germaniche nella cultura romana tardo-repubblicana e imperiale</i>	85
---	----

Paolo Nanni, <i>Le foreste tra tarda-antichità e medioevo: note per una storia culturale dell'ambiente</i>	103
--	-----

Giorgio Galletti, <i>L'idea rinascimentale del giardino antico: architettura, idraulica e botanica</i>	117
--	-----

Eaux

Mario Fiorentini, <i>Paesaggi marittimi in età romana (I a. C. - III d. C.). Prassi sociali e riflessione giuridica</i>	137
---	-----

Umberto Roberto, <i>Religione e tutela del territorio in età diocleziana: il culto di Tiberinus pater aquarum omnium a Roma</i>	153
---	-----

Giampiero Scafoglio, <i>La descrizione delle acque e l'ideologia della natura nella Mosella di Ausonio</i>	171
--	-----

Conceptions de la nature

Marine Miquel, <i>Représentation et conception de la nature dans l'Ab urbe condita de Tite-Live</i>	201
---	-----

Luciana Repici, <i>Natura e sensibilità ambientale in Lucrezio e in Ovidio</i>	217
--	-----

Élisabeth Gavoille, <i>L'idée de nature chez Sénèque</i>	231
--	-----

Fabrice Galtier, <i>L'épisode de la crue catastrophique du Sicoris dans la Pharsale de Lucain (IV, 48-143)</i>	255
--	-----

Susanna Gambino Longo, <i>Vivere secondo natura: l'idealizzazione delle origini fra cultura romana e riflessione umanistica</i>	269
---	-----

Index des passages cités	283
--------------------------------	-----

Index thématique	299
------------------------	-----

Paesaggi marittimi in età romana (I a.C. - III d.C.).

Prassi sociali e riflessione giuridica

Mario Fiorentini

I SEGNI DEL DETERIORAMENTO DEGLI AMBIENTI: LA MANO DELL'UOMO

Che i Romani abbiano inciso in profondità, e spesso in modo irreversibile, sui paesaggi del mondo in cui vissero è un dato incontrovertibile. Le coste, le miniere, gli stessi ambienti rurali furono pesantemente interessati da un'instancabile attività di rimodellamento degli spazi e di sfruttamento, spesso selvaggio, delle risorse naturali. La deforestazione fu massiccia, per la necessità di procurarsi legname come combustibile domestico e industriale, e materiale da costruzione per l'edilizia e la cantieristica navale¹. Un altro potente contributo al degrado dei suoli fu dato dalla colonizzazione: la necessità di acquisire terre da distribuire ai coloni portò a massicci disboscamenti che, ovviamente (e come anche noi moderni facciamo quotidianamente esperienza), provocarono ampi fenomeni di erosione e di dissesto dei suoli².

Le coste sono forse il paesaggio più ricco di fonti da analizzare; per questo dovrò limitare l'analisi a qualche aspetto particolare. Per un verso alcune voci manifestano un concreto interesse verso l'amenità e la bellezza dei panorami marittimi, come la descrizione ciceroniana contenuta in *ad Att.* 12.9³, o quelle contenute nelle *Silvae* di Stazio, ad esempio nella descrizione della villa sorrentina di Pollio Felice (*Silv.*, 2.2⁴). Parimenti emerge talora una preoccupazione forte per le alterazioni subite dai paesaggi costieri⁵. In effetti le voci di condanna dei massicci fenomeni di cementificazione delle coste sono frequenti: le denunce di Sallustio, Cicerone (con i suoi sarcasmi contro i *piscinarii*⁶), Orazio, Seneca, Plinio il Vecchio, e che arrivano fino all'Ambrogio dell'*Hexaemeron*, sono fin troppo note per

1 Su alcuni di questi punti, Fiorentini 2019a, 62; 2007, 325-339; Agnoletti 2019, 23-43.

2 Dall'Aglio 2014, 23

3 De Giorgio 2017, *Cetera noli putare amabilia fieri posse villa, litore, prospectu maris, tumulis his rebus omnibus.*

4 Newlands 2002, 154-198.

5 Berno 2014, 123-132.

6 Cic., *Att.* 1.18.6; 1.19.6; 1.20.3; 2.1.7; Cic., *Parad.* 38; Fiorentini 1996, 157-158.

soffermarmici. Spesso la parola è feroce contro la follia di persone che, ove il lido si incurva, lo raddrizzano con basamenti artificiali, per poi creare sinuosità artificiali, come scrive Seneca nella lettera 89 a Lucilio (*Ep.* 89.21), o che spendono cifre folli per costruire peschiere che non hanno alcuna finalità produttiva⁷. Ma ci dobbiamo chiedere: quale era il vero bersaglio di queste aspre voci? Erano le pesanti alterazioni subite dagli ambienti costieri, la radicale trasformazione dei paesaggi marini provocata da questi interventi?

Plinio il Vecchio apparentemente lancia un anatema contro l'uomo che avvelena la natura⁸:

Plin., *Nat.*, 18.1.3: *nos et sagittas tinguimus ac ferro ipsi nocentius aliquid damus, nos et flumina inficimus et rerum naturae elementa, ipsumque quo vivitur in perniciem vertimus.*

Ma se evitiamo di estrapolare la frase di Plinio dal contesto e la collochiamo nella corretta catena argomentativa dell'autore, vediamo che essa è inserita in una curiosa difesa degli animali velenosi, considerati non più pericolosi dell'uomo, che usa veleni per rendere le sue armi ancora più letali e con essi contamina i fiumi, ed anzi è il solo essere vivente ad usare veleni non prodotti dal proprio organismo (*nec ab ullo praeter hominem veneno pugnatur alieno*). Come "manifesto" ambientalista, come lo ha definito Orietta Cordovana, mi sembra un po' poco⁹. Il bersaglio delle condanne della letteratura "alta" contro le ville costiere è ben diverso: è l'improduttività delle enormi spese necessarie per la loro edificazione e per l'apprestamento di peschiere raramente finalizzate alla commercializzazione del prodotto se, come afferma Varrone (*R.*, 3.17.2), *primum enim aedificantur magno, secundo implentur magno, tertio aluntur magno.*

L'inefficacia di queste deplorazioni è chiaramente dimostrata dal fatto innegabile che ville sfarzose, spesso dotate di improduttivi impianti di allevamento del pesce (ma non mancano casi in cui, al contrario, queste strutture servivano all'economia complessiva della villa, o comunque ne incrementavano il valore immobiliare¹⁰), continuarono a crescere come funghi lungo praticamente tutte le coste del Mediterraneo per almeno due secoli¹¹. Non solo, ma, come vedremo, la loro edificazione era pienamente legittima, non violava alcuna riserva pubblica sulle coste e poteva essere osteggiata da terzi solo se andassero a pregiudicare interessi confliggenti, come la navigazione marittima o l'approdo. Le fonti giuridiche ci possono dire molto sulla valutazione che gli operatori romani del diritto espressero sul fenomeno dell'occupazione delle coste.

7 Fiorentini 1996; Lafon 2001; Marzano 2013.

8 Così ad es. Di Porto 2005, 43.

9 Cordovana 2017, 113-114; una lettura simile ha proposto Fedeli 1997, 317-330.

10 La non univocità del fenomeno delle *piscinae* è dimostrata dalle oscillazioni nella valutazione datane da Varrone: su questo rimando a Fiorentini 1996, 146-157.

11 Oltre a Fiorentini 1996, cf. ora Marzano 2010, 21-33; Marzano & Métraux, ed. 2018, con i capp. da 10 a 20 dedicati alle ville marittime nelle varie regioni del Mediterraneo.

LA TUTELA INTERDITTALE DELLE COSTE

Per l'analisi del problema partirò da un'affermazione estremamente significativa di Ulpiano¹²:

Ulp., 68 *ad ed.*, D. 43.8.2.8: *Adversus eum, qui molem in mare proiecit, interdictum utile competit ei, cui forte haec res nocitura sit: si autem nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in mare iacit.*

La tutela interdittale veniva accordata solo se il manufatto, non ancora costruito, fosse passibile di arrecare un pregiudizio, da identificare ovviamente in quegli stessi danni che avrebbero consentito di chiedere il *ne quid in loco publico fiat*, che ne era il modello edittale¹³:

Dig., 43.8.2.11: *Damnum autem pati videtur, qui commodum amittit, quod ex publico consequebatur, qualequale sit.*

Non si trattava quindi di un danno positivo (quello che oggi chiameremmo danno emergente), ma del timore di perdere quei *commoda*, ossia quelle utilità, quali che esse fossero, che il richiedente aveva fino ad allora conseguito nell'uso del tratto di lido su cui era progettata l'opera.

Non solo, ma le parole ulpianee *competit ei, cui forte haec res nocitura sit*¹⁴ evidenziano che l'interdetto in parola non era a legittimazione popolare, nel senso che non era sufficiente che qualcuno prevedesse che l'opera avrebbe pregiudicato le utilità generali sul bene, ma era necessario che chi chiedeva l'interdetto presagisse che l'opera in progetto gli avrebbe provocato un pregiudizio: pertanto la tutela del lido contro il progetto di un'opera, non diversamente da quella dei luoghi pubblici, non era affidata al controllo, né preventivo né successivo, della collettività ma a quello di coloro che temevano di perdere le utilità che ne traevano¹⁵. E c'è di più: la necessità del timore che l'opera *nocitura sit* ci avverte che l'interdetto non avrebbe potuto essere chiesto a causa del deterioramento delle qualità paesaggistiche del luogo, perché queste non avrebbero potuto costituire un pregiudizio per il richiedente. Tale infatti non mi pare possa essere considerata la clausola finale *qualequale sit*: è vero, infatti, che la sua genericità potrebbe, in astratto, farvi rientrare qualsiasi situazione, e quindi anche il deturpamento del paesaggio; ma anche per il paesaggio credo che valga quanto Alvisè Schiavon ha ritenuto in relazione all'esperibilità dell'interdetto per la tutela dell'uso pubblico del bene¹⁶. A ragione Schiavon esclude che in questa locuzione rientrasse la difesa dell'uso pubblico del *locus publicus*, dato che il *damnum* rilevante ai fini dell'esperibilità

12 Diffusamente, Fiorentini 2010, 265-266.

13 Labruna 1971, 44; Fiorentini 2003, 312-314; Dubouloz 2003, 946-947; Trisciungoglio 2016, 1210 con n. 38; Schiavon 2019, 162 ss.

14 Non mi soffermo qui sul problema dell'autenticità di *competit* per designare la legittimazione ad agire con un mezzo processuale la cui concessione riposa tutta sui poteri del pretore.

15 L'ho discusso ampiamente in Fiorentini 2003, 312-324, e ne è convinto ora anche Schiavon 2019, 164-165.

16 Schiavon 2019, 163.

dell'interdetto in via diretta era, come ho appena rilevato, la perdita del *commodum* subita da colui che richiedeva la difesa interdittale. Mi sembra che questo rilievo, che anch'io avevo proposto tempo fa¹⁷, possa essere esteso senza incertezza al paesaggio: questo non è un *commodum*, poiché non arreca alcuna *utilitas*, alcun vantaggio individuale che possa essere diminuito dalla progettata costruzione.

Ma dalle parole di Ulpiano emerge un altro punto fondamentale: “se nessuno ‘sente’ un danno, chi edifica sul lido o costruisce un molo in mare deve essere protetto” contro gli altrui atti di turbativa diretti ad impedirglielo. L'assenza di pregiudizi soggettivi avrebbe impedito a chiunque di mobilitarsi per ostacolare la costruzione; non solo, ma il costruttore avrebbe dovuto essere tutelato contro queste aggressioni al suo indiscutibile diritto¹⁸.

Ulpiano ricordava inoltre che, se un manufatto costruito in acqua avesse ostacolato la navigazione o l'approdo a riva, Labeone aveva suggerito il ricorso all'interdetto *de fluminibus* in via utile (l'interdetto era dato in forma diretta contro gli analoghi ostacoli frapposti alla navigazione fluviale da manufatti eretti sulla sponda o nell'alveo del fiume):

Ulp. 68 *ad ed.*, D. 43.12.1.17: *Si in mari aliquid fiat, Labeo <ait> competere tale interdictum: “ne quid in mari inve litore” “quo portus, statio iterve navigio deterius fiat”.*

Come si vede, nell'opinione di Labeone il bene giuridico protetto dal *de fluminibus* utile non era il ‘bel paesaggio’, ma la navigazione e l'approdo (*portus, statio iterve*). Dunque, la sola ragione che avrebbe potuto, mediante questo interdetto utile, bloccare un progetto di edificazione sul lido era la compromissione dei vantaggi che gli altri possibili utenti ricavano dal tratto di lido interessato o dal braccio di mare ad esso prospiciente (ad esempio per la navigazione di cabotaggio e l'approdo a riva), che avrebbero potuto essere lesi dalla progettata costruzione: in altri termini, interessi direttamente connessi allo sfruttamento economico del mare come via di comunicazione. Infatti anche Gaio si era pronunciato per la libertà dell'approdo a riva¹⁹:

Gai 2 *rer. cott. s. aur.*, D. 1.8.5 *pr.*: *Riparum usus publicus est iure gentium sicut ipsius fluminis. Itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, retia siccare et ex mare reducere, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare.*

Penso dunque che il pregiudizio che il progettato manufatto avrebbe potuto arrecare, e che avrebbe legittimato alla richiesta del *ne quid in loco publico* in via utile, potrebbero identificarsi appunto nella maggiore difficoltà o, al limite, nell'impossibilità di operare

17 Fiorentini 2003, 313 ss.

18 Fiorentini 2003, 331-332; Schiavon 2019, 162-169; Fiorentini 2022, 254-263.

19 Aubert 2020, 209-210. Angelosanto 2019, 188, 194-195, propone una ricostruzione fondata sulla coesistenza di una proprietà privata e di un uso pubblico sulle rive dei fiumi (con un errore frequente, definendo Gaio “giurista antoniniano”, invece che “antonino”). Il nodo tematico affrontato dal giovane giurista è troppo importante per poterlo discutere in questa sede: qui mi limito ad una semplice menzione.

l'accesso a riva per tirare a secco le barche e compiere le manutenzioni necessarie alle reti da pesca. Ma in assenza di un tale *incommodum* la costruzione sarebbe stata del tutto lecita.

Infatti la regola, accettata senza eccezioni da tutti i giuristi, è espressa da questo responso di Cervidio Scevola²⁰:

Scev., 5 resp., D. 43.8.4: *Respondit in litore iure gentium aedificare licere, nisi usus publicus impediretur.*

Il brevissimo frammento è l'epitome di una discussione protrattasi per tutto il II^o secolo a proposito della liceità di edificare sulla riva del mare. Premessa la concordanza tra i giuristi sulla natura pubblica del lido, nel senso di bene aperto all'uso pubblico, e salvo divergenze sulla sua estensione spaziale²¹, si consolidò ben presto un orientamento espresso già verso la fine del I^o secolo da Nerazio Prisco, che assimilava la sua condizione a quella delle *res nullius*, come i pesci o la selvaggina, che cadono nella proprietà di chi se ne impadronisca per primo:

Nerat., 5 membr., D. 41.1.14 pr.: *Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, domini fiunt.*

Quindi per Nerazio il lido sarebbe stato occupabile da chiunque mediante una costruzione, che avrebbe sottratto la porzione di costa all'uso pubblico. La disciplina descritta da Nerazio è esattamente opposta da quella delle *res in publico usu*: l'occupazione di queste ultime era assolutamente vietata e, se progettata, avrebbe autorizzato chi aveva motivo di temere di subire la perdita di un'utilità che il bene pubblico gli procurava, a ricorrere all'interdetto *ne quid in loco publico fiat* in via diretta²². Invece l'edificazione *in litore*, se non compromettesse le altrui *utilitates*, ossia quella somma di possibili impieghi che gli altri membri della collettività ne estraevano, sarebbe stata pienamente legittima: e nessuno avrebbe potuto impedirgli di edificare²³.

Per converso, neanche gli atti di impedimento opposti dai proprietari delle ville marittime ai pescatori che volessero raggiungere il lido erano consentiti, ma in questo caso con una limitazione. La regola era stata espressa da Marciano e ripresa nelle Istituzioni giustiniane (I. 2.1.1), con una piccola ma importante modifica testuale, ottenuta sopprimendo due

20 Fiorentini 2003, 339-340; D'Amati 2016a; Biscotti 2018, 33 con n. 8; Fiorentini 2017, 95.

21 Sull'analisi delle fonti (Cic., *Top.*, 32; Cels., 25 *dig.*, D. 50.16.96 pr.; Iav., 11 *ex Cass.*, D. 50.16.112; I., 2.1.5, cui va aggiunto Quint., *Inst.*, 5.14.34), Fiorentini, 2003, 436-446; Schermaier, 2012, 783-791; D'Amati 2016b, 350-354.

22 Ricordo ancora Ulp., 68 *ad ed.*, D. 43.8.2.11: *Damnum autem pati videtur, qui commodum amittit, quod ex publico consequbatur, qualequale sit.*

23 Fiorentini 2010, 274-275; D'Amati 2016a; Fiorentini 2017, 93-96.

riferimenti. Nel testo di Marciano pongo in tondo le parti non riprodotte in quello giustiniano:

Marcian., 3 *inst.*, D. 1.8.4. pr.: *Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa, dum tamen villis et aedificiis et monumentis abstinenceatur, quia non sunt iuris gentium sicut et mare: idque et divus Pius piscatoribus Formianis et [Capenatis] "Caietanis"²⁴ rescripsit.*

Marciano enuncia la regola secondo cui il diritto dei pescatori di accedere al lido per pescare (*piscandi causa*) non può essere conculcato dai proprietari degli edifici litoranei, ma con un'eccezione: l'accesso non può avvenire attraversando i settori del lido occupati da edifici o da sepolcri (*monumenta*). Benché non specificata, la *ratio* ne è comunque ovvia: si tratterebbe dell'ingresso abusivo in una proprietà altrui. Dobbiamo pensare che Marciano si riferisse a complessi residenziali sgranati lungo la costa, con edifici e sepolcri intervallati da spazi aperti: l'accesso al lido sarebbe stato possibile solo attraverso questi ultimi, mentre gli edifici sarebbero rimasti inaccessibili. Il divieto di ingresso nei settori edificati ci rende sicuri che la superficie del lido occupata dalle costruzioni veniva sottratta alla sua originaria natura pubblica, diventando privata.

Marciano usa come fondamento della regola un rescritto di Antonino Pio a *piscatores* di Formia e di Gaeta. Questo punto credo che meriti una breve riflessione. Penso che l'accesso a riva per pescare, a cui si riferisce Marciano, non sia pensabile altro che da terra: un accesso per pescare a riva attuato dal mare mi sembra assurdo. E allora chi sono questi *piscatores* a cui è rivolto il rescritto imperiale (che, si badi, è strettamente collegato da Marciano al principio appena espresso)? Che bisogno avrebbero avuto dei pescatori di approdare a riva per pescare, quando lo avrebbero potuto fare ben più comodamente stando nelle loro barche? Se non vogliamo pensare ad una contraddizione interna al testo (divieto di turbativa dell'accesso a riva per pescare attuata contro pescatori in barca), forse i *piscatores* destinatari del rescritto non erano *fishermen*, ma persone coinvolte nel commercio del pesce, come quella *Aurelia Nais piscatrix de horreis Galbae* a cui fu dedicato l'altare con l'epigrafe *CIL VI, 9801 = EDR029205* (A. Ferraro). Ma questa è solo una supposizione, alla quale continuo a preferire l'interpretazione secondo cui i beneficiari del rescritto sarebbero pescatori intenzionati a raggiungere il lido da terra.

Il rescritto di Antonino Pio ai *piscatores* citato da Marciano in D. 1.8.4. pr. trova piena corrispondenza in un accenno di Ulpiano in relazione all'esperibilità dell'*actio iniuriarum* da parte dei pescatori che subissero atti di violenza diretti a cacciarli dal braccio di mare antistante una villa marittima:

24 Per la correzione dell'illogico *Capenatis* con *Caietanis*, già proposto da Pieter Burman nella sua edizione del *de vita Caesarum* di Svetonio (C. Suetonius Tranquillus 1736, *Tiberius Nero Caesar*, 60, ad v. *Praegrandem*, 577), cf. Fiorentini 2003, 414, n. 64; 2017, 91 con n. 49. Bekker-Nielsen 2014, 136 dimostra di non sapere dov'era situata Capena, laddove scrive: "some villa-owners in Formia and Capena on the Campanian coast evidently found the proximity of the scruffy fishermen and their smelly activities bothersome".

Ulp., 57 *ad ed.*, D. 47.10.13.7: *Et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi [...]. Usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo iure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas vel praetorium meum piscari: quare si quis prohibeatur, adhuc iniuriarum agi potest.*

L'importanza di questo riferimento è ovviamente costituita dall'informazione che gli imperatori erano dovuti intervenire "spessissimo" (*est saepissime rescriptum*) per porre un freno agli atti di violenza perpetrati dai proprietari delle ville litoranee per impedire ai pescatori l'accesso allo spazio marino antistante gli edifici; e ciononostante questi venivano compiuti di continuo, per quanto in modo totalmente illecito (*usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo iure*). Gli interventi imperiali ricordati da Ulpiano e da Marciano sono perciò complementari: il primo vieta di cacciare con la violenza chi voglia pescare in mare, il secondo di impedire di andare a pescare passando da terra.

Il fatto che i pescatori non potessero giungere a riva passando per gli edifici implica che il lido era appropriabile in porzioni che non andassero a compromettere l'analogo uso che su questo bene nel suo complesso vantavano gli altri membri della collettività. Marciano lo sottolineò in un frammento che i compilatori del Digesto disposero subito dopo (e a spiegazione) di un passo tratto da Gaio. Li riporto entrambi, per evidenziare la catena logica impostata dai compilatori:

Gai, 2 *rer. cott. s. aur.*, D. 1.8.5.1: *In mare piscantibus liberum est casam in litore ponere, in qua se recipiant,*

Marcian., 3 *inst.* D. 1.8.6 *pr.*: *in tantum, ut et soli domini constituentur qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: alioquin aedificio dilapso quasi iure postliminii revertitur locus in pristinam causam, et si alius in eodem loco aedificaverit, eius fiet.*

Per Gaio il lido è occupabile da installazioni temporanee, come una capanna da adibire a ricovero di pescatori; per la verità il suo pensiero, un po' più articolato, lo dobbiamo andare a recuperare in un passo delle Istituzioni giustiniane, che hanno probabilmente trascritto fedelmente un frammento più ampio di quello riportato (un po' confusamente) nel Digesto. Il passo delle Istituzioni, dopo aver analizzato le condizioni d'uso delle sponde dei fiumi, afferma:

I. 2.1.4-5: *Litorum quoque usus publicus iuris gentium est, sicut ipsius maris: et ob id quibuslibet liberum est casam ibi imponere, in qua se recipiant, sicuti retia siccare et ex mare deducere. Proprietas autem eorum potest intellegi nullius esse, sed eiusdem iuris esse, cuius et mare et quae subiacent mari, terra vel harena.*

Come si vede, anche Gaio, definendo l'uso del lido "pubblico *iuris gentium*", ne assimilava la condizione giuridica a quella delle *res nullius*: un'assimilazione rafforzata dall'ulteriore

rilievo dell'analogia di disciplina tra il lido e le cose *quae subiacent mari, terra vel harena*. E pure Paolo aveva accettato questa caratterizzazione²⁵:

Paul. 21 *ad ed.*, D. 18.1.51: *Litora, quae fundo vendito coniuncta sunt, in modum non computantur, quia nullius sunt, sed iure gentium omnibus vacant: nec viae publicae aut loca religiosa vel sacra. itaque ut proficiant venditori, caveri solet, ut viae, item litora et loca publica in modum cedant.*

Marciano, a sua volta, ne deduce che il manufatto attrae nella sfera dominicale del costruttore il suolo su cui è stata costruita la capanna. Si tratta di una forma di accessione inversa: infatti mentre di norma, secondo il noto principio *superficies solo cedit*, la proprietà del manufatto accede a quella del suolo, in questo caso è il contrario; e Marciano dichiara esplicitamente che chi abbia costruito l'edificio sul lido diventa proprietario anche della porzione di lido da esso occupata. Solo che, al contrario della disciplina normale della proprietà, per cui il regime dominicale del suolo non muta se l'edificio viene distrutto, per il lido la situazione è opposta: la proprietà sulla porzione occupata rimane finché l'edificio rimane; quando esso dovesse andare in rovina, il tratto di lido prima occupato torna occupabile e chi dovesse edificarvi ne diventerà il nuovo proprietario.

Questa del tutto peculiare disciplina del lido non fu inventata da Marciano: egli la riprese da Nerazio Prisco, che aveva affrontato la questione del destino della superficie del lido occupata da uno stabile, quando questo fosse andato in completa rovina²⁶:

Nerat., 5 *membr.*, D. 41.1.14.1: *Illud videndum est, sublato aedificio, quod in litore positum erat, cuius condicionis is locus sit, hoc est utrum maneat eius cuius fuit aedificium, an rursus in pristinam causam recidit perindeque publicus sit, ac si numquam in eo aedificatum fuisset. quod propius est, ut existimari debeat, si modo recipit pristinam litoris speciem.*

Il giurista illustra l'esistenza di una possibile alternativa tra due soluzioni, che potrebbero essere state elaborate nella discussione giurisprudenziale. Secondo una prima prospettiva, la distruzione dell'edificio eretto sul lido non avrebbe avuto alcuna conseguenza sul regime dominicale della porzione di lido precedentemente occupata, che sarebbe rimasta comunque nella sfera proprietaria di chi aveva edificato la costruzione poi distrutta. Secondo una soluzione opposta, invece, il tratto di costa tornato libero si sarebbe sottratto al regime proprietario precedente, tornando disponibile ad una nuova occupazione come se nessuno lo avesse mai occupato prima. Data l'opinione di Nerazio sul singolare regime giuridico del lido, assimilato a quello delle *res nullius* che mai avessero avuto un proprietario, la distruzione dell'edificio avrebbe avuto lo stesso significato della *derelictio* o del recupero della *naturalis libertas* da parte di un animale catturato e sfuggito al controllo del cacciatore, facendo tornare

25 Rinvio a Fiorentini 2017, 91-92: "si tratta anche in questo caso di mera similitudine fondata sull'inidoneità di tutte queste *res*, fossero pubbliche, sacre, *religiosae* o, appunto, il lido, ad essere oggetto di atti di disposizione dei privati".

26 Charbonnel & Morabito 1987, 26-28; De Marco 2004, 45-46; Fiorentini 2010, 274-275; Fiorentini 2017, 94.

quindi il lido nella condizione precedente a quella della prima occupazione²⁷. Va però notata la cautela con cui si esprime Nerazio, con quella formula *propius est, ut existimari debeat* che, evitando di enunciare un criterio di verità, si limita a proporre una personale opinione, che non ha alcuna pretesa di falsificare vedute discordanti; prova evidente, mi pare, del fatto che neanche al suo tempo i giuristi avevano raggiunto una soluzione condivisa.

E che forse, ancora al tempo dei Severi, il principio non dovesse essere accettato da tutti, potrebbe essere dimostrato da un'informazione preziosa trasmessa da Papiniano²⁸:

Pap., 10 resp., D. 41.3.45 pr.: *Praescriptio longae possessionis ad optinenda loca iuris gentium publica concedi non solet. Quod ita procedit, si quis, aedificio funditus diruto quod in litore posuerat (forte quod aut deposuerat aut dereliquerat aedificium), alterius postea eodem loco extracto, occupantis datam exceptionem opponat, vel si quis, quod in fluminis publici devorticulo solus pluribus annis piscatus sit, alterum eodem iure prohibeat.*

La *praescriptio longi temporis* (*p. l. t.*) viene introdotta da Settimio Severo, con un rescritto datato 30 dicembre 199, come eccezione con cui il convenuto, chiamato in giudizio dal titolare del fondo su cui era sorta la controversia, faceva rilevare di averlo posseduto per un periodo di tempo molto lungo (dieci o venti anni), con giusta causa e senza controversia (ossia senza interruzione derivante da una chiamata in giudizio). Qui riporto la versione di *BGU 1.267*²⁹:

BGU 1.267: [μ]ακρᾶς νομῆς παραγραφή / τοῖς δικαίαι[ν] αἰτ[ί]αν ἐσχηκόσι καὶ ἄνευ / τινὸς ἀμφισβητήσεως ἐν τῇ νομῇ / ¹⁰γενομ[έν]οις πρὸς μὲν τοὺς ἐν ἄλλο/τρία πόλει διατρεῖβοντας ἐτῶν εἴκοσι / ἀριθμῶ βεβαιούται, τοὺς δὲ ἐπὶ τῆς / αὐτῆς ἐτῶν δέκα. προετέθη ἐν Ἀ/λεξανδρείᾳ. η (ἔτους) Τύβι γ.

Il caso prospettato da Papiniano è molto difficile da comprendere, data la consueta laconicità con cui il giurista lo delinea, ma il principio enunciato è chiaro: la *p. l. t.* non viene solitamente concessa per *optinere* i *loca iuris gentium publica* come il lido. Ora, poiché la *p. l. t.*, essendo un'*exceptio*, è stata sicuramente richiesta dal convenuto³⁰, dobbiamo immaginare una sequenza di eventi di questo tipo: A ha costruito *in litore*, ma poi l'edificio è andato in rovina; B costruisce a sua volta sullo stesso luogo; nasce tra i due una controversia nella quale A chiede la *p. l. t.*, che gli viene negata. La lite è stata sicuramente generata da un'attività di A che ha portato B a chiamarlo in giudizio, nel quale A chiede invano l'*exceptio*. Non credo probabile che A sia stato convenuto con l'azione di rivendica, dato che non è questione, qui, di proprietà, trattandosi di fondi provinciali. Mi sembra più probabile che

27 Per più ampi ragguagli, Fiorentini 2010, 263-282. Sulla *derelictio*, il sempre essenziale Vacca 1984.

28 Nörr 1969, 97 sq.; Thomas 1991, 212; Fiorentini 2003, 367-369.

29 Come è noto, ne esiste un'altra versione identica (tranne il verbo βεβαιούται, al posto del quale è scritto βοληθούνται) in *P. Strasb. 1.22*, inserita in un verbale di processo nel quale il governatore Aquila afferma διατάξεις εισιν τῶν κυρίων περὶ / τῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν οἰκούντων.

30 *Contra*, Nörr, 1969, 97, su cui, però, cf. n. seg.

A abbia compiuto atti diretti a sloggiare B dal tratto di lido occupato, e che quest'ultimo abbia chiesto un interdetto (ad es., *l'uti possidetis*) per far cessare la turbativa, contro cui A chiede, senza successo, la *p. l. t.*³¹. C'è di più: Papiniano afferma che *solitamente* la *p. l. t.* non viene concessa per la difesa dei *loca iuris gentium publica*. Il giurista illumina una prassi dei governatori provinciali in veste giudicante, che normalmente escludono il lido dalla tutela assicurata con la *p. l. t.*

L'analisi del testo di Papiniano ci invita a concludere che l'aver posseduto anche per un lungo periodo di tempo un tratto di lido non è requisito sufficiente a fondare un qualsiasi diritto su di esso. La rovina della costruzione edificatavi autorizza chiunque ad impossessarsi dello stesso tratto di lido e nessuno, neanche il precedente possessore, avrebbe potuto contestare questa appropriazione. Risulta quindi confermata, sul piano processuale, la regola di diritto sostanziale espressa da Nerazio e poi (dopo Papiniano) da Marciano.

Come si vede, nessun limite all'occupazione delle coste era disposto nell'ordinamento. Tutte le discussioni dei giuristi romani partono da un presupposto unanimemente approvato: le costruzioni sul lido, sia quelle temporanee come le capanne dei pescatori, sia quelle imponenti come i *praetoria*, erano assolutamente lecite. Ed allora le deplorazioni degli esponenti del ceto intellettuale, come Orazio, Cicerone, Seneca, Plinio, contro l'edificazione di edifici di lusso sulle coste caddero totalmente nel vuoto. Le riflessioni dei giuristi romani sul punto possono così essere inserite in quella "disposizione solidamente antropocentrica" che i Romani hanno avuto nei confronti della natura, ben messa in risalto recentemente dalla geofilosofa Luisa Bonesio³².

ESTENSIONE DELLA TUTELA IN VIA D'AZIONE

La prepotenza dei *possessores* dei fondi litoranei nei confronti dei pescatori sollecitò il frequente intervento degli imperatori, che a sua volta provocò la riflessione dei giuristi. Il testo basilare sul punto è un lungo estratto del commento che Ulpiano dedicò all'editto del pretore³³:

Ulp., 57 *ad ed.*, D. 47.10.13.7: *Si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum (quod Graece σαρῖνη dicitur) ducere, an iniuriarum iudicio possim eum convenire? Sunt qui putent iniuriarum*

31 Non mi pare quindi che Nörr 1969, 97 abbia ben interpretato la situazione processuale: a suo parere, infatti, la *p. l. t.* sarebbe stata chiesta dall'attore per cacciare un possessore di quel tratto di lido; lettura che mi pare accettata da Gutierrez-Masson 1993, 313. Che nel brevissimo tempo trascorso fra l'introduzione della *praescriptio* e Papiniano essa si fosse già trasformata in un mezzo attivo di tutela del possesso non mi pare probabile. Errata mi pare anche la diversa lettura di d'Ors 1981, 656: sul punto, Fiorentini 2019a, 81.

32 Bonesio 2013, 212.

33 Su cui cf. Stolfi 2001, 254-256; Fiorentini 2003, 381-426; Klingenberg 2004, 39-41; Manfredini 2008, 195-197; Marzano 2013, 254-255; Fiorentini 2017, 102-103.

me posse agere: et ita Pomponius et plerique esse huic similem eum, qui in publicum lavare vel in cavea publica sedere vel in quo alio loco agere sedere conversari non patitur, aut si quis re mea uti me non permittat: nam et hic iniuriarum conveniri potest. [...]. Si quem tamen ante aedes meas vel ante praetorium meum piscari prohibeam, quid dicendum est? Me iniuriarum iudicio teneri an non? Et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi [...]. Usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo iure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas vel praetorium meum piscari: quare si quis prohibeatur, adhuc iniuriarum agi potest.

Dunque Ulpiano si chiede se contro gli atti di impedimento violento alla pesca in mare si possa agire *iniuriarum*. La prudente risposta positiva del giurista si appoggia su un'opinione prevalente (ma non unanime) espressa qualche decennio prima da Sesto Pomponio, al quale si erano associati molti altri giuristi (*et plerique*), fondata su un ragionamento analogico. All'atto di violenza diretto ad impedire a taluno di pescare in mare questi giuristi avevano assimilato quelli posti in essere per impedire di accedere ad una piazza o ad un teatro pubblico o ad uno stabilimento termale, cioè a luoghi aperti all'uso pubblico e, direi, i luoghi per eccellenza deputati alla sociabilità. Questi ultimi atti di violenza erano stati assimilati a condotte idonee a ledere l'onore della vittima e la sua considerazione sociale, legittimandola all'esperimento dell'*actio iniuriarum*. La provenienza esclusivamente giurisprudenziale di questo allargamento del profilo di esperibilità dell'azione non deve farci dimenticare che era comunque appoggiata su un'unanime produzione rescrittiva imperiale: Ulpiano, infatti, ci informa che erano stati emanati frequentissimi rescritti che vietavano di impedire di esercitare la pesca (*est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi*). A sua volta questa produzione si ricollegava ad un principio generale, secondo cui il mare è comune a tutti. Fu questo principio a indurre il principe legislatore ad attivarsi per impedire le violenze contro i pescatori, o ne fu al contrario influenzato? In altri termini, i principi, nell'emanare questi rescritti, applicavano un concetto già recepito sul piano generale, o non fu piuttosto l'attività rescrittiva imperiale a indurre i giuristi ad elaborarlo? La costruzione della frase potrebbe far pensare che le pronunce imperiali siano la conseguenza di questa attrazione del mare nell'ambito delle cose comuni di tutti (*mare commune omnium est et litora, sicuti aer*), ma è solo un indizio non abbastanza probante. Allo stato delle fonti mi pare molto difficile dare una risposta affidante a questa domanda.

Con questa affermazione, Ulpiano esprime un'apertura forte verso la creazione della categoria delle *res communes omnium*, che sarà portata a compimento da Marciano, anche se già nel I° sec. a.C. ne sono apprezzabili riferimenti sicuri (contenuti però non nelle fonti giuridiche, ma nel pensiero retorico e filosofico³⁴). Come alla dottrina appare ormai chiaro, questa categoria così eterogenea di *res*, a cui appartengono cose che nella nostra prospettiva di moderni difficilmente potrebbero essere considerati beni, e quindi essere oggetto di rapporti giuridici (come l'aria), era fondata non su criteri di appartenenza, ma sulla peculiarità dell'uso, aperto a tutti i membri del genere umano, cittadini o peregrini

che fossero³⁵. E questa conclusione ne porta con sé un'altra: i profili di tutela del lido non comprendevano la conservazione dei paesaggi, ma solo l'estrazione di utilità dalle risorse naturali.

TONNARE

Ulp. 6 *opin.*, D. 8.4.13 pr.: *Venditor fundi Geroniani fundo Botriano, quem retinebat, legem dederat, ne contra eum piscatio thynnaria exerceatur. Quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest, quia tamen bona fides contractus legem servari venditionis exposcit, personae possidentium aut in ius eorum succedentium per stipulationis vel venditionis legem obligantur.*

Il testo ora riportato è uno dei più tormentati del Digesto sotto svariati profili³⁶; qui mi soffermerò su uno solo di essi. Il proprietario di due fondi litoranei ne vende uno e nel contratto di compravendita appone una *lex venditionis* in base alla quale l'acquirente non potrà impiantare una tonnara sul fondo oggetto della vendita. E qui iniziano i problemi. Perché non vuole la tonnara? La risposta oggi prevalente è che vuole impedire un'attività concorrenziale a quella da lui stesso esercitata sul suo fondo: lo pensano, tra gli altri, Gianfranco Purpura e Antonio Palma³⁷. Questo è possibile; ma il solo argomento testuale a favore è la locuzione *contra eum*. Ora, il pronome *eum* non si può riferire al proprietario (il giurista avrebbe dovuto scrivere *contra se*), ma deve di necessità riguardare il fondo, quindi *contra* non può essere riferito al venditore. L'aspetto non concorrenziale della clausola contrattuale mi sembra quindi molto indebolito da questo rilievo puramente grammaticale. In alternativa al divieto di concorrenza si potrebbe pensare che il venditore non volesse sul fondo confinante al suo un'attività molto invadente, che avrebbe potuto diminuire il valore del suo bene. Non dimentichiamo che le tonnare antiche avevano un effetto profondamente impattante sugli ambienti costieri, dato che necessitavano di torri di avvistamento (i *τυννοσκοπεία* di cui parla Strabone per alcune località costiere del Tirreno, come Cosa o Populonia³⁸), di ampi spazi sulla riva per la collocazione delle reti, di impianti per la prima lavorazione del pescato: senza contare l'aspetto estremamente cruento della mattanza, che avveniva sul lido, così crudamente descritto da Marco Manilio nei suoi *Astronomica*³⁹.

35 Rimando, da ult., a Fiorentini 2019b, 174-175.

36 Branca 1941, 119; Provera 1971, 15-48; Liebs 1973, 279-310; Wacke 1982, 212; Hallebeek 1987, 40; Franciosi 2002, 101-107; Fiorentini 2003, 422-426; De Marco 2004, 80-84; Purpura 2007, 2163-2174; Palma 2007, 34; Fiorentini 2010, 268-271; Carreno-Sanchez 2011, 121-143; Lytle 2012, 34-36.

37 Purpura 2007; Palma 2007, 34 sq. Non mi soffermo neanche sull'ipotesi prospettata da Biondi 1954, 195, secondo cui il testo (forse pseudo)ulpianeo testimonierebbe di una servitù industriale in età giustiniana. Si tratta di una lettura del testo totalmente fuorviante, già stroncata da Solazzi 1947, 27 ss.

38 A Populonia, 2.5.6; a Cosa, 2.5.8.

39 Manil., *Astr.* 5.664-667: *nec cepisse sat est: luctantur corpora nodis* | ⁶⁶⁵*exceptantque novas acies ferroque necantur, | inficiturque suo permixtus sanguine pontus*. L'impatto sulla pulizia delle acque era terribile: *ibid.*, 671-675: *hinc sanies pretiosa fluit floremque cruoris | evomit ex mixto gustum sale temperat oris; | illa putris turbae strages confunditur omnis | permiscetque suas alterna in damna figuras* | ⁶⁷⁵*communemque cibis usum succumque ministrat*.

Insomma, la vicinanza della tonnara al fondo rimasto in proprietà del venditore avrebbe rischiato di farne precipitare il valore immobiliare.

Con questa spiegazione, che propongo in via del tutto ipotetica in alternativa a quella anticoncorrenziale, ritengo quindi che dietro all'iniziativa del venditore sarebbe possibile intravedere non tanto un disegno "protezionistico", quanto piuttosto un intento di difesa del valore di scambio del suo fondo dominante. Quel che sicuramente non appare, neanche in questo pur problematico testo, è un qualsiasi profilo di difesa dell'ambiente costiero. Al proprietario del *fundus Botrianus* non interessa la conservazione della bellezza del paesaggio, che pur sarebbe gravemente intaccata dall'installazione di un impianto industriale ad altissimo impatto, ma quella della rendita fondiaria: abbiamo anche qui una prospettiva esclusivamente economica.

IN CONCLUSIONE

Il quadro che emerge dalla mia analisi potrà sembrare un po' deludente: a mio parere la percezione che del paesaggio ebbero gli antichi operatori del diritto fu lontanissima da quella di un bene da tutelare in quanto tale. Essi, quando ne trattarono, lo presero in considerazione solo (o quasi) sul piano produttivo e dell'equilibrio tra le varie forme di accesso. Sul piano generale mi pare quindi che Delphine Acolat⁴⁰, in un suo contributo del 2011, abbia ben colto l'essenza del problema quando nega che lo sguardo degli antichi sulla natura avesse di regola prospettive "esthétiques": a giudizio della studiosa, al centro dell'interesse per i paesaggi stanno altri parametri, come la loro rifunzionalizzazione in chiave produttiva nell'ottica dell'economia delle ville. Questa pertinente osservazione, che la studiosa ricava dalla sua analisi prevalentemente centrata sui paesaggi montuosi, mi pare confermata da quanto ho potuto qui osservare sugli ambienti marini. Le costruzioni sul lido, sia quelle temporanee come le capanne dei pescatori, sia quelle imponenti come i *praetoria*, erano assolutamente lecite. Ed allora le deplorazioni degli esponenti del ceto intellettuale, come Orazio, Cicerone, Seneca, Plinio, contro l'edificazione di edifici di lusso sulle coste caddero totalmente nel vuoto: non furono accolte né da un legislatore imperiale disattento, né da giuristi interessati⁴¹. In realtà esse avevano una ben diversa ragion d'essere nello sperpero di risorse e nell'improduttività degli edifici così costruiti: si tratta, per usare una felice espressione di Elena Cazzuffi, di un "*topos* retorico-diatribico"⁴². Pertanto le condanne delle aggressioni degli ambienti naturali erano solo riflessi di parole grosse che però si indirizzavano contro le spese pazze sostenute dai ricchi per costruire edifici di puro piacere, che non avevano alcuna finalità produttiva.

È un fatto che nell'orizzonte coperto dagli operatori del diritto la tutela del paesaggio è completamente assente: essi non hanno mostrato alcun interesse per la difesa dell'integrità

40 Acolat 2011, 91-102.

41 Per più ampi ragguagli rinvio a Fiorentini 2010, 263-282.

42 Cazzuffi 2013, 35-69; la cit., p. 40.

dei paesaggi. Questa assenza si potrebbe spiegare con il fatto che il loro lavoro consisteva nel risolvere controversie, che hanno prevalentemente come oggetto conflitti di tipo patrimoniale tra i privati, e quindi l'assenza del paesaggio dagli orizzonti dei giuristi romani potrebbe essere dovuta ad una distorsione della prospettiva indotta dagli aspetti molto settoriali della loro attività. Ma a confutare questa spiegazione, per dir così, "minimalista" è necessario osservare come mai, nei loro scritti o nelle pronunce imperiali, il paesaggio assurga a bene da tutelare in quanto tale. Quindi, malgrado le acute riflessioni del compianto Johnson Donald Hughes sull'"enjoyment of natural beauty" dei Greci e dei Romani, che lo studioso ricavò prevalentemente da scritti letterari e poetici⁴³, dobbiamo rilevare come il fuoco dell'attenzione di chi a Roma "faceva" il diritto non abbia mai contemplato, neanche tangenzialmente, la preservazione delle qualità paesaggistiche delle zone costiere.

In una valutazione complessiva degli orientamenti antichi nei confronti dei paesaggi sarà necessario tenere conto di questo aspetto della cultura giuridica romana, che mette in primo piano gli interessi economici e produttivi a totale discapito della conservazione degli ambienti naturali.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Acolat, D. (2011): "Existait-il un beau paysage chez les Romains?", *Les Cahiers du CEIMA*, 7, 91-102.
- Agnoletti, M. (2019): *Storia del bosco. Il paesaggio forestale italiano*, Roma-Bari.
- Altini, P. H. C., ed. (2018): *Issues of Interpretation. Texts, Images, Rites*, Stoccarda.
- Angelosanto, A. (2019): "La questione degli usi pubblici sui beni privati in diritto romano. Il caso delle ripae fluminis", *BIDR* IV. s., 183-210.
- Aubert, J.-J. (2020): "Law and Life in Roman Harbours", in: Arnaud e Keay, ed. 2020, 198-215.
- Arnaud, P. e Keay, S., ed. (2020): *Roman Port Societies. The Evidence of Inscriptions*, Cambridge.
- Baldo, G. e Cazzuffi, E., ed. (2013): *Regionis forma pulcherrima. Percezioni, lessico, categorie del paesaggio nella letteratura latina. Atti del convegno di studio Palazzo Bo, Università degli Studi di Padova, 15-16 marzo 2011*, Firenze.
- Bekker-Nielsen, T. (2014): "Hard and Soft Space in the Ancient World", in: Geus & Thiering, ed. 2014, 131-146.
- Berno, F. R. (2014): "Seneca contro Baia, ovvero il vizio in villeggiatura. Lettura di Sen., *Ep.*, 51", in: Devillers, ed. 2014, 123-132.
- Biondi, B. [1946] (1954): *Le servitù prediali nel diritto romano*, Milano.
- Bonesio, S. (2013): "Il contributo della letteratura latina alla comprensione moderna del paesaggio", in: Baldo & Cazzuffi 2013, 203-225.
- Capogrossi Colognesi, L. (2017): "Roman Rural Landscape and Legal Rules", in: Cordovana & Chiaï, ed. 2017, 37-47.
- Carreno Sanchez, R. M. (2011): "La prohibición de pescar atún en D. 8,4,13 pr. (Ulp., 6 opin.): ¿una servidumbre constituida 'pactionibus et stipulationibus'?", *REHJ* 33, 121-143.
- Cazzuffi, E. (2013): "Un capitolo dimenticato della storia del teatro nella 'ricostruzione' del *Ludus septem sapientum* di Ausonio, in: Cristante e Mazzoli ed. 2013, 35-69.

- Chevreau, E, Kremer, D. e Laquerrière-Lacroix, A., cur. (2012): *Carmina iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*, Parigi.
- Cordovana, O. D. (2017): "Pliny the Elder and the ancient pollution", in: Cordovana & Chiaï, ed., 2017, 109-129.
- Cordovana, O. D. e Chiaï, G. F., ed. (2017): *Pollution and the Environment in Ancient Life and Thought*, Stoccarda.
- Cristante, L. e Mazzoli, T., ed. (2013): *Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità*, 5, Trieste.
- Suetonius Tranquillus, C. (1736): *C. Suetonius Tranquillus, cum notis integris Jo. Bapt. Egnatii, Henrici Glareani, Laevini Torrentii, Fulvii Ursini, Isacii Casauboni, Jani Gruteri, Theod. Marcilii, Joannis Georgii Graevii, Caroli Patini (qui et numismatibus illustravit), et selectis aliis, curante Petro Burmanno, qui et suas adnotationes adjecit*, Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios.
- Dall'Aglio, P. G. (2014): "Centuriazione e geografia fisica: tra teoria e prassi. Pianificazione territoriale e gestione delle acque alla prova di un ambiente naturale dinamico. L'esempio della pianura padana", in: Hermon & Watelet, ed. 2014, 21-38.
- D'Amati, L. (2016a): 'Aedificatio in litore', in: Garofalo, ed. 2016, 1, 645-691.
- D'Amati, L. (2016b): "Brevi riflessioni in tema di 'res communes omnium' e 'litus maris'", in: Piro, ed. 2016, 333-364.
- De Giorgio, J.-P. (2017): "Sous l'épopée, la plage. Le spectacle de la nature dans la correspondance de Cicéron", *Cahiers "Mondes Anciens"*, 9, /doi.org/10.4000/mondesanciens.1898.
- Devillers, O., ed. (2014): *La villégiature dans le monde romain de Tibère à Hadrien*. Actes du IX^e congrès de la SIEN, *Neronia IX*, Bordeaux.
- Di Porto, A. (2005): *Salubritas e forme di tutela in età romana: Il ruolo del civis*, Torino.
- D'Ippolito, F. M., ed. (2007): *φύλαξ. Scritti per Gennaro Franciosi*, Napoli.
- D'Ors, Á. (1981): "Un caso del llamado 'ius praeoccupationis' (Pap. 3 resp. - D. 41, 3, 45 pr.)", *AHDE*, 51, 651-657.
- Fedeli, P. (1997): "Nos et flumina inficimus (*Plin. nat. 18,3*): uomo, acque, paesaggio nella letteratura di Roma antica", in: S. Quilici Gigli (ed.): *Uomo acqua e paesaggio. Atti dell'Incontro di studio Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico, S. Maria Capua Vetere, 22-23 novembre 1996*, Roma, 317-330.
- Fiorentini, M. (1996): "Sulla rilevanza economica e giuridica delle ville marittime durante la Repubblica e l'Impero", *Index* 24, 143-198.
- Fiorentini, M. (2003): *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano.
- Fiorentini M. (2007): "Precedenti di diritto ambientale a Roma? II. La tutela boschiva", *Index*, 35, 325-355.
- Fiorentini, M. (2010): "Fructus et delectatio nell'uso del mare e nell'occupazione del mare e delle coste nell'età imperiale romana", in: Hermon, ed. 2010, 263-282.
- Fiorentini, M. (2017): "Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni", *BIDR*, IV s., 7, 75-103.
- Fiorentini M. (2019a): "L'impatto delle attività umane sull'ambiente. Una riflessione storico - giuridica", *Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto*, 9, 59-84.
- Fiorentini, M. (2019b): "Res communes omnium e commons. Contro un equivoco", *BIDR*, IV s., 9, 153-181.
- Fiorentini M. (2022): *Natura e diritto nell'esperienza romana. Le cose, gli ambienti, i paesaggi*, Lecce.
- Franciosi, G. (2002): "Il divieto della piscatio tinnaria: un'altra servitù prediale?", *RIDA* 49, 101-107.
- Garofalo L., ed. (2016): *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, Napoli.
- Geus, K. e Thiering, M., ed. (2014): *Features of Common Sense Geography. Implicit knowledge structures in ancient geographical texts*, Berlin.
- Gutierrez-Masson, L. (1993): "Mare nostrum: imperium ou dominum?", *RIDA*, 3e s., 1993, 293-315.
- Hallebeek, J. (1987): "Legal problems concerning a draught of tunny. Exegesis of D. 8.4.13pr.", *TR*, 55, 39-48.
- Hermon, E., ed. (2010): *Riparia dans l'empire romain pour la définition du concept*, BAR Int. Ser. 2066.
- Hermon, E. e Watelet, A., ed. (2014): *Riparia, un patrimoine culturel. La gestion intégrée des bords de l'eau. Proceedings of the Sudbury Workshop, April 12-14, 2012 / Actes de l'atelier Savoirs et pratiques de gestion intégrée des bords de l'eau, Sudbury, 12-14 avril 2012*, BAR Int. Series 2587, Oxford.

- Hughes J. D. (2014): *Environmental Problems of the Greeks and Romans. Ecology in the Ancient Mediterranean*, Baltimora.
- Klingenberg, G. (2004): "Maris proprium ius in D. 47,10,14", *TR* 72, 37-60.
- Labruna, L. (1971): *Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia*, Napoli.
- Lafon, X. (2001): *Villa Maritima. Recherches sur les villas littorales de l'Italie romaine, III^e siècle av. J.-C.-III^e siècle ap. J. C.*, Roma.
- Lambrini, P. (2017): "Alle origini dei beni comuni", *Iura* 65, 394-416.
- Liebs, D. (1973): "Ulpiani Opinionum libri VI", *TR* 41, 279-310.
- Lytle, E. (2012): "H ἰσχυρὰ κοινὴ. Fishermen, the Sea, and the Limits of Ancient Greek Regulatory Reach", *ClAnt* 31, 1-55.
- Manfredini, A. D. (2008): "Un'iniuria' che non c'è", in: Vacca, ed. 2008, 181-201.
- Marzano A. (2010): "Le ville marittime dell'Italia romana, tra *amoenitas* e *fructus*", *Amoenitas*, 1, 21-33.
- Marzano, A. (2013): *Harvesting the Sea. The Exploitation of Marine Resources in the Roman Mediterranean*, Oxford.
- Marzano, A. e Métraux, G. P. R., ed. (2018): *The Roman Villa in the Mediterranean Basin. Late Republic to Late Antiquity*, Cambridge.
- Murillo Villar, A., Calzada González, A. e Castán Pérez-Gómez, S. (2016): *Homenaje al Profesor Armando Torrent*, Madrid.
- Newlands, C. (2002): *Statius' Silvae and the Poetics of Empire*, Cambridge.
- Nörr, D. (1969): *Die Entstehung der longi temporis praescriptio. Studien zum Einfluß der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Colonia-Opladen.
- Palma, A. (2007): "Limitazioni negoziali all'esercizio della pesca", *Studi Nicosia*, VI, 21-44.
- Piro, I., ed. (2016): *Scritti per Alessandro Corbino*, Tricase.
- Provera, G. (1971): "Servitù prediali ed obbligazioni 'propter rem'", in: *Studi in onore di Edoardo Volterra*, Milano, II, 15-48.
- Purpura, G. (2007): "Servitus thynnos non piscandi (D. 8.4.13 pr.)", in: D'Ippolito, ed. 2007, III, 2163-2174.
- Quilici Gigli, S., ed. (1997): *Uomo acqua e paesaggio. Atti dell'Incontro di studio Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico, S. Maria Capua Vetere, 22-23 novembre 1996*, Roma.
- Schermaier, M. J. (2012): "Private Rechte an 'res communes'?", in: Chevreau *et al.*, ed. 2012, 773-792.
- Schiavon, A. (2019): *Interdetti "de locis publicis" ed emersione della categoria delle res in usu publico*, Napoli.
- Solazzi, S. (1947): *Requisiti e modi di costituzione delle servitù*, Napoli.
- Stolfi, E. (2001): *Studi sui "Libri ad edictum" di Pomponio*, Milano.
- Studi Nicosia* (2007): *Studi in onore di Giovanni Nicosia*, 2007.
- Trisciunglio, A. (2016): "'Sine iniuria privatorum'. Per una riscoperta dei principi del diritto amministrativo romano (età tardo-repubblicana e classica)", in: Murillo Villar *et al.*, 2016, 1199-1218.
- Vacca, L. (1984): *"Derelictio" e acquisto delle "res pro derelicto habitae": lettura delle fonti e tradizione sistematica*, Milano.
- Vacca, L., ed. (2008): *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese*, Padova.
- Wacke, A. (1982): "Wettbewerbsfreiheit und Konkurrenzverbotklauseln im antiken und modernen Recht", *ZSS*, 99, 188-215.